

LE SERATE LOMBARDE

Quarta videoconferenza

DISCORSI SUL DIRITTO PENALE

ANCORA IL CODICE ROSSO

Articoli 387 bis 558 bis e normative correlate

Bruzzesi Adriano

Cavallo Giacomo

MAGGIO 2020



B. Siamo nuovamente collegati via Skype. A proposito mi sai dare qualche notizia sulla malattia di Lavinia e su Tory¹.

T. Lavinia è stabile. Il fatto che non sia peggiorata è già buon segno. Sembra che sia una ragazza forte. Certamente dopo il primo intervento dovrà subirne molti altri e mi hanno detto che la degenza sarà lunga. Al momento i medici non hanno sciolto la prognosi, ma, non ufficialmente, hanno espresso un certo ottimismo. Sono contento per la ragazza, ma anche per Tory. L'unica variante è che i genitori di Lavinia sono imbestialiti e penso che anche loro faranno il possibile per ottenere giustizia. Come succede in queste occasioni, intervistati dal TG regionale hanno detto la solita frase di circostanza: "Noi non vogliamo vendetta, ma solo giustizia". In effetti un po' di spirito vendicativo lo stanno covando.

B. Spero che siano abbastanza intelligenti da non compiere degli illeciti che li traghetterebbero dalla parte di offesi anche a quella di offensori, con le relative conseguenze.

T. Tory, dal canto suo, si è reso conto di aver fatto una grande stupidaggine che ha però delle conseguenze per lui disastrose. Adesso si sente come un cane bastonato e prega per Lavinia e per sé, ed è profondamente pentito, e non solo per i pericoli che sta correndo. In fondo, il suo era tutto amore... anche se andato a male.

B. Auguriamoci che trovi dei giudici che comincino a percepire il suo pentimento perché da quello che mi dici la parte offesa andrà sul pesante.

T. A proposito devo raccontarti un'altra storia, quella di un mio amico di famiglia che maltrattava la moglie e i figli e poi si dice anche che abbia, non ho capito se obbligato o indotto le figlie a contrarre matrimonio o se abbia solo tentato di farlo. Sai la gente parla e alle volte aggiunge anche del suo. In ogni caso c'è stato un intervento dell'autorità.

B. Begli amici! Tutte le videoconferenze con te richiedono l'intervento di uno studio legale. Sai che io sono solo un appassionato di scienze giuridiche. Se mi racconti i fatti posso dirti quello che penso, che, attenzione, non è un parere legale.

T. Mi informo meglio e domani ti sottopongo il caso. Stai tranquillo non mi aspetto null'altro che conoscere il tuo pensiero su quanto ti esporrò. Del resto questo signore è una conoscenza e non un amico di famiglia. Sono curioso perché qualcosa è anche comparso sui giornali. Ci sentiamo domani.

¹ Personaggi di cui si è parlato nella terza videoconferenza.

Il giorno dopo avviene un nuovo collegamento via Skype.

T. Eccomi qui. Sono riuscito ad avere maggiori informazioni e adesso ti espongo il fatto. Caio e Sempronia sono sposati da trent'anni e hanno 5 figli, tre femmine e due maschi. Sempronia ha sempre sopportato il carattere poco affettuoso e socievole, e talvolta violento del marito. I figli si chiamano: Claudio, Costantino, Agrippina, Antonia, Anicia, nomi attribuiti dal padre quale estimatore della storia dell'Antica Roma.

B. Anche a Lavinia era stato dato un nome riferentesi alla storia antica. Siamo sicuri che questo pescare nell'antichità porti fortuna, viste le vicissitudini che nei nostri incontri mi hai esposte?. Da come hai iniziato mi sembra che anche questa esposizione di fatti riguardi qualcosa di complicato. Se dovessi raccontarmi un altro caso, vedi di trovare soggetti coinvolti che rechino nomi leggermente più moderni.

T. Non scherzare e lasciarmi raccontare. Nell'ordine in cui sono stati citati, la loro età è: 13, 15,19,22,25. Le tre ragazze sono particolarmente belle e dall'aspetto affascinante, ma ad esclusione di Agrippina che ha un Q.I. superiore alla media, Anicia e Antonia sono meno brillanti, ma in compenso hanno una manualità che Agrippina non possiede. Nelle scorse vacanze avevano cominciato ad andare a cucire presso il laboratorio di una loro conoscente, e a tempo libero avevano frequentato un corso di origami e uno per la preparazione e coltivazione dei bonsai. Hanno proseguito gli studi iscrivendosi ad un istituto tecnico. I due fratelli hanno un curriculum scolastico buono, ma non stravolgente.

Da notare che Antonia ed Anicia sono completamente succube del padre, e basta che costui apra bocca: loro eseguono. Certe volte, nell'esecuzione di ordini senza un minimo di vaglio sulla correttezza e sulle conseguenze di quanto veniva loro imperiosamente richiesto, si comportavano come persone incapaci di intendere o di volere.

B. Mi stupisci. Di solito ci sono conflitti generazionali tra genitori e figli. È strano che le due sorelle non si ponessero il problema delle conseguenze di quanto eseguivano. Fammi capire, se il padre avesse loro consigliato un omicidio l'avrebbero posto in atto?

T. Questo non lo so, ma il mio buon senso mi suggerisce di rispondere "NO". Confermo comunque la dispotica influenza che il padre esercitava.

B, Accetto come valido il tuo "NO". Diversamente dovrei fare un altro discorso. Ma atteniamoci ai fatti, perché sono i fatti e la volontà di chi li pone in essere che devono essere considerati. Scusa l'interruzione, continua.

T, Il padre, del cui carattere ho già parlato, col passare degli anni diventò sempre più violento e percuoteva la moglie e i figli. Pur non risparmiando nessuno, si mostrava

particolarmente aggressivo con Antonia e Anicia. Ripeteva sovente: “Dovete fare come vi dico io”, senza aver peraltro dato indicazione su che cosa si dovesse fare. Il tutto condito da abbondanti volgarità, che talvolta terrorizzavano più delle percosse. Queste scenate avvenivano con la famiglia al completo che fungeva da platea.

Il 1/12/2019 Claudio, Anicia e Antonia e la moglie che cercò di difendere le figlie, dovettero andare al Pronto soccorso. A seguito dei forti dolori vennero effettuate delle lastre che per Antonia, Anicia e Claudio rivelarono fratture alle braccia, causate dal tentativo di difendersi. Per Sempronia una frattura delle ossa dello sterno. Durante gli accertamenti diagnostici i sanitari rilevarono anche numerose e vaste echimosi, recenti e meno recenti. Fratture incompatibili con qualsiasi caduta.

B. Siamo sicuri che i medici hanno fatto il loro dovere di segnalare i loro sospetti al commissariato di polizia distaccato presso l'ospedale?

T. Certamente. Aggiungo che Costantino e Agrippina erano rimasti indenni solo perché si trovavano a casa di amici.

Si mise in moto una procedura che prevedeva l'interrogatorio della moglie e delle figlie maggiorenni. Agli psicologi apparve anche evidente la situazione di dipendenza genitoriale di Antonia e Anicia. In ambiente protetto, tramite l'ausilio degli psicologi, vennero interrogati anche Claudio e Costantino.

Il risultato di questi colloqui fu estremamente sfavorevole per Caio, e, sentita nuovamente la moglie, al marito vennero applicate le misure cautelari.

B. Ritengo che ai sensi dell'articolo 282 bis² e 282 ter e 384 bis del codice di procedura penale, il giudice abbia intimato a Caio di lasciare immediatamente la casa

² Art. 282 bis. c.p.p.

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.

L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

familiare e di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dai suoi familiari. (Scuola, lavoro, luoghi ricreativi abitualmente frequentati, anche se oggi con la fase 2 del coronavirus i luoghi ricreativi sono abbastanza pochi).

T. Scusa, hai citato per esteso l'articolo 282 bis del codice di procedura penale e nel testo viene fatto riferimento agli articoli 570, 571, 572 e 582 del codice penale, Di cosa trattano?

B. Ti cito solo la rubrica, in quanto il loro contenuto potrebbe emergere durante la discussione. Non sto a commentarti ogni singolo articolo, anche perché la rubrica ne definisce chiaramente i contenuti.

570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare;

571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina.

572 c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Tieni presente che con la legge 69/2019 denominata codice rosso, il minore che assiste ai maltrattamenti di cui al 572 è considerato persona offesa dal reato, indipendentemente dal fatto che venga percosso.

572 c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi

582 c.p. Lesione personale.

Dovrò anche fare riferimento ad alcuni articoli della numerazione 600 che trattano dei "Delitti contro la personalità individuale". Ne parliamo al momento opportuno.

Piuttosto, come si è comportato Caio dopo il provvedimento delle misure cautelari?

T. Caio ha preso molto male questo provvedimento e ha considerato come responsabili i suoi familiari ed in particolare la moglie, Claudio, Anicia e Antonia. Era intenzionato a vendicarsi.

B. Vendicarsi! E' facile a dirsi, ma per porre in atto una vendetta, tenuto conto dei suoi precedenti, bisogna che abbia intenzione di mettersi in un bel ginepraio. Fammi indovinare, una sera Antonia ed Anicia non sono più rientrate a casa.

T. Come fai a saperlo?

B. È un classico. Colpire i figli per far dispetto alla moglie. Però immagino che qui ci sia qualcosa di più. La vendetta doveva colpire anche le figlie, considerate con la moglie le principali cause del suo allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies 1, 600 septies 2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies e 612, secondo comma, 612 bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275 bis

282 ter c.p.p. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

384 bis c.p.p. .Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

T. Come avrà fatto, se aveva la proibizione di avvicinarsi ai familiari? Se si fosse avvicinato, la moglie o uno dei familiari avrebbe immediatamente allertato i carabinieri o la polizia giudiziaria. In ogni caso il numero di emergenza 112 è sempre attivo.

B. Sai cosa dice il proverbio “ Se Giuanin non va alla montagna, la montagna va a Giuanin.”

T. Noto con piacere che sei politicamente corretto. Una volta chi doveva andare alla montagna era Maometto. Ma lodo la prudenza. Però non capisco: vuoi dire che potrebbe averle convocate in modo da incontrarle in una zona lontanissima, che le ragazze non erano solite frequentare? Ad esempio farle venire dall'altra parte della città. Tipo se le ragazze abitassero a Carmagnola, lui le ha convocate, ma dirà sempre di averle incontrate per caso, al casello dell'autostrada Torino-Milano al fondo di Corso Giulio Cesare a Torino? O se vivessero a San Donato Milanese potrebbe averle convocate nei pressi del Cimitero Monumentale di Milano? È vero che, in questo modo, incontrandole “per caso” non avrebbe violato l'ordine del giudice.

B. Posso chiederti se il provvedimento del giudice ha previsto anche il divieto di contatto in qualsiasi modo con le persone offese?

T. Mi hanno detto che il giudice ha stabilito che Caio non doveva comunicare in alcun modo con i suoi familiari.

B. Lasciamo da parte i luoghi e soffermiamoci sul divieto di comunicazione. La convocazione in un punto lontano dall'abitazione familiare risulta un'aggravante del pericolo a cui le due ragazze possono andare incontro. Vi è una palese violazione dell'ordine del giudice.

Parliamo adesso dei luoghi. La limitazione posta agli spostamenti di Caio, non è speculare a quelli dei suoi familiari. Se i soggetti si incontrano in zone che non hanno mai frequentato (esempio una manifestazione concertistica, o luoghi da raggiungere per motivi di salute) Caio ha l'obbligo di non contattarli. C'è inoltre da sottolineare la dipendenza che le ragazze avevano dimostrato durante la presenza del genitore nella casa coniugale.

T. Scusa, a parte la violazione degli obblighi di non comunicare, se Antonia e Anicia sono andate all'appuntamento con il padre e poi hanno deciso di seguirlo, non c'è stata alcuna costrizione.

B. Un attimo. Ripeto, Caio aveva l'obbligo di non avvicinarsi ai suoi familiari. Tieni presente che a suo carico c'è un procedimento per lesioni (la frattura del braccio delle figlie e delle ossa dello sterno della moglie). Vi è un ulteriore elemento da tenere presente. Se durante il colloquio con gli psicologi è emersa una parziale incapacità di

intendere e di volere di Antonia e Anicia, per ogni atto scatta l'aggravante di condotta verso persona minorata. Sei sicuro che Caio non sia già all'estero?

T. Veramente c'è già qualche voce che gira in tal senso. Stamattina il quotidiano locale "Il Gazzettino di XXXXXXX" ha riportato questa notizia, dandola per certa. Non so come facciano a sapere queste cose, ma, se le scrivono, devono avere qualche fonte, almeno attendibile.

B. Da quel che dici devo dedurre che questo signore ha violato il disposto dell'articolo 387 bis del codice penale, introdotto con la legge 69/2019 entrata in vigore il 9 agosto 2019.³ Solo per aver violato il divieto di cui agli articoli 282 bis, 282 ter e 384 bis del codice di procedura penale, rischia la reclusione da sei mesi a tre anni. Visto il suo comportamento, penso che l'ago della bilancia della giustizia si sposterà più verso i tre anni che verso i sei mesi.

T. Tu parli di violazione del divieto di avvicinamento, ma qui sono sparite due persone.

B. Le autorità le stanno cercando. Quando le due sorelle saranno ritrovate bisognerà appurare se sono state costrette a seguire il padre. In poche parole se Caio le ha private della libertà personale mettendo in atto il sequestro, esiste anche l'aggravante della consumazione del reato in danno di un discendente, per cui invece di una pena da sei mesi a otto anni, per aver agito nei confronti delle figlie la pena edittale passa da uno a dieci anni.

T. Edittale?

B. Dai, non fare lo stupido. Vuol dire "prevista dalla legge".

T. Ma se invece le figlie l'avessero seguito volontariamente, Caio non avrebbe commesso nessun reato. Sarebbe ancora responsabile?

³ Gazzetta ufficiale numero 173 del 25 luglio 2019 pag. 1

Introduzione dell'articolo 387 -bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 387 -bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

— Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 -bis e 282 -ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 -bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

B. Alt. A parte la violazione del diritto di avvicinamento di cui ti ho già parlato, vista la situazione rilevata anche dagli psicologi, bisogna accertare se l'aver seguito il genitore, non sia conseguenza della consumazione del reato di plagio. L'articolo 603 c.p. (Plagio) dispone: "Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da renderla in stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni."

T. Accidenti, se riconosciuto colpevole e condannato con sentenza definitiva per i soli reati di cui abbiamo parlato avrà da passare un lungo periodo di tempo nelle patrie galere.

B. Qui dovremo fare un discorso sul cumulo delle pene, cosa che mi pare prematura se non sappiamo ancora come si sono svolti i fatti.

Sullo sfondo, il giornale radio annuncia: "Ultime notizie. Il caso delle due sorelle scomparse. Antonia e Anicia si sono sposate in Germania. L'affare combinato dal padre, che prima di trasferire le figlie ha inviato le fotografie. Il genitore ha incassato una cospicua somma."

T. esclama: "Com'è possibile? Fammi sentire." Il giornale continua la notizia che Antonia si è sposata con un ricco e facoltoso possidente dell'età di 65 anni, mentre Anicia è convolata a nozze con un magnate di 80 anni.

B. Strana vendetta. A me sembra che questi matrimoni siano un po' combinati. L'unico a guadagnarci è stato il padre, che aveva anche intralazzi con gente pericolosa. A mio avviso ha scelto il paese sbagliato in cui rifugiarsi. Sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 23/06/1997 (numero di classificazione N.C. 191/15) compare il seguente titolo:

"CONVENZIONE relativa all'extradizione tra gli stati membri dell'Unione europea."

L'Italia ha ratificato detta convenzione con legge del 19 luglio 2019, n. 66⁴

Come principio fondamentale viene citato quello della doppia incriminazione⁵. L'Italia è titolata a chiedere l'extradizione.

T. In che cosa consiste la doppia incriminazione?

B. La doppia incriminazione consiste nell'esistenza nell'ordinamento giuridico dei due paesi, (il richiedente e il concedente), della fattispecie di reato costituita dai fatti per cui si richiede l'extradizione. Il governo tedesco ha reso il reato di costrizione al

⁴ LEGGE 19 luglio 2019, n. 66 vigente dal 23/7/2019

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996. (19G00075) (GU n.170 del 22-7-2019)

⁵ G.U.della Comunità europea 23/6/1997 N.C.191/15 Articolo 2 — Fatti che danno luogo all'extradizione

matrimonio come crimine perseguibile nel suo sistema antiviolenza.⁶ Ripeto, l'elemento basilare per l'estradizione esiste.

T. Cosa te ne sembra, se fossero state obbligate?

B. A me sembra che questi matrimoni siano un po' combinati se non forzati. Ci sono due modi per raggiungere lo scopo: l'induzione e la costrizione, oltre all'inganno che al momento non considero, ma che è sanzionato dall'articolo 558 c.p. rubricato "Induzione al matrimonio mediante inganno".

T. Cos'è l'induzione?

B. E' chiaro che qui opera il nuovo 558 bis ⁷rubricato "Costrizione o induzione al matrimonio. L'induzione, lo dice lo stesso codice, è l'approfittare delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica di una persona per indurla a contrarre matrimonio. L'articolo 558 bis prevede una pena edittale da uno a cinque anni. Sono previste le aggravanti del fatto commesso in danno di soggetto di età inferiore ai diciotto anni, e di un minore di anni quattordici, quando tali atti vengano compiuti in danno di soggetti di tale fascia di età. Teoricamente in quest'ultima aggravante si considera anche il fenomeno delle spose bambine. Al di sotto dei quattordici anni il nuovo articolo non pone limiti, per cui, teoricamente, l'età considerata va da zero a quattordici anni. Qui emerge un altro elemento. Se risulta vera la notizia riportata dal giornale, mi riferisco all'invio delle fotografie, vi è un ulteriore elemento che fa presupporre una vendita. Le fotografie inviate hanno avuto la funzione di catalogo, adesso avviene tutto via Internet, ma se ricordi ai nostri tempi c'erano quei corposi volumi di "Vendita per corrispondenza" dove trovavi di tutto, ovviamente articoli che si potevano acquistare lecitamente. Si vende solo una cosa di cui si ha la proprietà. Del resto, il diritto romano ci ha trasmesso questo concetto con il brocardo: *nemo plus iuris*

⁶ Vademecum per operatori e operatrici - Comune di Bologna. Dal sito informa.bologna.it

⁷ 1. Legge 69/2019 denominata CODICE ROSSO. Dopo l'articolo 558 del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilita' o di inferiorita' psichica o di necessita' di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorita' derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena e' da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».

in alium transferre potest quam ipse habet (nessuno può trasferire ad altri diritti maggiori di quelli che lui stesso possiede). Se Caio ha venduto le figlie, potrebbe essere accusato anche del reato di *Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*, previsto dall'articolo 600⁸ del codice penale, o addirittura di acquisto o alienazione di schiavi previsto dall'articolo 602 c.p.^{9, 10}

T. Ti sei dilungato, ma non mi hai definito la costrizione.

B. La costrizione consiste nella violenza o nella minaccia, o in entrambe, con cui si costringe una persona a contrarre matrimonio o un'unione civile. Anche la costrizione ricade sotto il disposto del 558 bis c.p.

T. Adesso Caio è all'estero e chi lo trova più? Con la scusa che il reato è stato consumato all'estero, magari nessuno si muove o nessuno può agire.

B. Trovarlo? È possibile trovarlo per il discorso dell'extradizione; inoltre è molto probabile che sia già stato emesso un ordine di cattura internazionale, ossia un ordine di arresto che gli stati che hanno aderito alla convenzione sono obbligati ad eseguire. Tieni presente che il reato di cui stiamo parlando è perseguibile se il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero **residente in Italia**, ovvero **in danno** di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Il giornale radio annuncia che Caio è stato catturato a Francoforte e si è mosso l'iter burocratico per l'extradizione.

T. L'hanno trovato! Dopo questo giornale radio, immagino che le future trasmissioni radio e TV di approfondimento dovranno dedicare ampio spazio alla confessione di Caio.

B. Ho sentito. I matrimoni sono stati accettati dalle ragazze, le quali, a seguito di minacce e percosse, hanno temuto per la propria vita. I giornalisti sostengono che Caio abbia lucrato un'enorme quantità di denaro e allo stesso tempo abbia realizzato la sua vendetta. Come hai sentito, le ragazze vengono rimpatriate, i loro matrimoni dichiarati

⁸ Art. 600 c.p.

1) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2) La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

⁹ Art. 602 c.p.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

¹⁰ L'articolo 601 c.p. è rubricato "Tratta di persone"

nulli, i rispettivi mariti indagati dall'autorità giudiziaria tedesca. Anche Caio ritornerà in Italia, questa volta sotto scorta e al processo già in corso per lesioni, si aggiungeranno tutti i nuovi fatti, sia quelli ricostruiti sulla base della testimonianza delle ragazze, sia quelli emersi dall'interrogatorio di Caio.

T. Ma come ha fatto a portarle fino in Germania?

B. Da quanto ho appreso, quando le ha incontrate ha offerto loro una consumazione al bar. Durante un attimo di distrazione delle due ragazze ha messo nei loro bicchieri un sonnifero, una dose solo necessaria a intontirle un po' per permettergli di caricarle in macchina. Quando si sono svegliate erano già in viaggio e, considerato il loro tasso di dipendenza, è riuscito senza fatica a convincerle a proseguire il viaggio senza ulteriori rimostranze. Alla frontiera non è stato soggetto a controlli. Al suo passaggio probabilmente non avevano ancora sospeso Schengen a causa del coronavirus.

T. Per una volta che il Coronavirus avrebbe potuto servire a qualcosa! Di quali reati potrebbero ancora accusarlo, oltre a quelli di cui abbiamo già parlato?

B. Come ti ho già detto, mi auguro per lui che non gli venga imputato anche il reato di cui all'articolo 600 c.p. rubricato "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". In effetti Caio ha esercitato una specie di diritto di proprietà sulle figlie, che ha poi venduto a facoltosi soggetti, pur dando come causa il contrarre matrimonio. Direi che comunque la storia è ancora finita bene per Antonia e Anicia. Non ci sarà da piangere se il padre verrà condannato severamente. Penso che nemmeno la moglie verserà una lacrima.

T. Se non ricordo male tu mi hai parlato del cumulo delle pene.

B. Innanzitutto devo dirti che il sistema sanzionatorio prevede il "cumulo giuridico" e "il cumulo materiale". Il primo è regolato dall'articolo 81 del c.p.¹¹ che al primo comma prevede il concorso formale. Prima che tu me lo chieda ti spiego che cos'è. Si tratta della violazione di più norme effettuata con un'unica azione, o di più violazioni della stessa legge, sempre effettuata con una sola azione, fermi restando un **unico**

¹¹Art. 81. Concorso formale. Reato continuato.

1) È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

2) Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

3) Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

4) Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

progetto criminoso ed un'unica condotta. Al secondo comma il predetto articolo prevede il *Reato continuato*.

T. Puoi spiegarmi in cosa consiste il reato continuato?

B. Il reato continuato è l'illecito che presuppone *ab origine* **un unico progetto criminoso** che è perfezionato con più violazioni della stessa legge o con più violazioni di più leggi, **in un arco temporale e con più azioni o omissioni**. Citando la Corte di cassazione ti indico gli elementi essenziali del reato continuato, in questo caso riferentisi ad un reato di tipo associativo:

1.1. Sono note le linee guida indicate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di continuazione in **executivis**,¹² sollecitandosi alla verifica della sussistenza - nonché della concreta valenza - di specifici indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074, Gargiulo).¹³

Come avrai notato nella parte di sentenza citata si parla di reati successivi al plurale che devono essere stati almeno sommariamente programmati. Questo fa presupporre che i reati possano essere di diversa natura o dello stesso tipo.

Nelle considerazioni che seguono viene fatto cenno ai reati satelliti e la stessa sentenza dà la spiegazione del termine:

In tema di continuazione tra un reato associativo ed i reati satellite, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 - dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).¹⁴

¹² Nell'esecuzione del reato

¹³ Corte di Cassazione sentenza 12702/2020 pag. 4. Da Consulta on line.

¹⁴ Corte di Cassazione sentenza 12702/2020 pag. 4. Da Consulta on line.

Viene poi indicata la situazione in cui un reato non è configurabile come reato continuato.

T. Fermati! Che vuol dire “configurabile”?

B. Nel linguaggio giuridico, configurabile, vuol significare che, verificata la norma e la fattispecie che la stessa individua, nell'esecuzione del fatto concreto viene realizzata la fattispecie e quindi si può ipotizzare ossia configurare il reato previsto come reato continuato. La citazione che segue, facendo riferimento in negativo, alle caratteristiche del reato continuato, indica che il progetto dello stesso deve aver previsto, almeno sommariamente, TUTTI gli eventi che si verificheranno. In mancanza di tale direi “completa” previsione, non si può dire che esista il reato continuato, ossia NON si può CONFIGURARE il reato continuato o se si preferisce la continuazione del reato.

Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (da ultimo, Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334).¹⁵

In presenza del reato continuato la legge stabilisce che venga preso in considerazione il reato considerato più grave, a cui sono accostati i cosiddetti reati satelliti. Ma lasciamo parlare la Cassazione:

L'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. dispone, invero, l'aumento fino al triplo della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, indicando al terzo comma come insuperabili, tra gli altri, i limiti agli aumenti applicabili a norma degli articoli precedenti sul concorso di reati; l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.¹⁶ impone, in caso di applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione, di considerare «violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato»; l'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., vieta al giudice dell'esecuzione di determinare la pena in misura superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza.

Se ne ricava un sistema che assume, come criterio di calcolo della pena del reato continuato, il cumulo giuridico ossia un moltiplicatore mobile (fino al triplo) di un moltiplicando fisso (pena più grave) per un prodotto (pena finale) omogeneo ai fattori impiegati, **mentre il cumulo materiale consiste in una operazione di somma**

¹⁵ Corte di Cassazione sentenza 12702/2020 pag. 4./ 5 Da Consulta on line.

¹⁶ Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

aritmetica di elementi (pene) che può comportare anche il superamento del triplo dell'addendo più elevato confluyente nel calcolo.

Il cumulo giuridico è coerente con la finalità dell'istituto della continuazione tendente ad un trattamento sanzionatorio temperato per chi abbia commesso più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo disegno, dimostrando in tal modo una volontà criminosa concentrata in un solo progetto illecito e non reiterata in plurime scelte devianti.¹⁷

T. Quindi ?

B. Riassumendo. *Nel cumulo* giuridico la previsione sanzionatoria è un multiplo (cioè una moltiplicazione) che produce una pena che non può superare la pena per il reato considerato più grave, aumentata di un terzo. Se vogliamo rappresentare matematicamente scriveremo [*pena per il reato considerato più grave + (pena per il reato considerato più grave * 1/3)*] = *Pena massima applicabile*.¹⁸

Tieni presente che nella discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, si deve anche tenere presente quanto disposto dall'articolo 133 c.p.¹⁹

Nel cumulo materiale invece la previsione sanzionatoria è un'addizione di singole pene che si riferiscono ai singoli reati e la sanzione può superare il limite posto dal cumulo giuridico.

Praticamente l'articolo 81 considera meno pericoloso chi ha un **solo** progetto criminoso, anche se lo mette in atto con più violazioni o della stessa legge o di più leggi, rispetto a colui che ha numerosi progetti criminali.

T. Allora Caio con che criterio verrà giudicato?

B. Lasciamo fare al giudice, perché quello che noi conosciamo, appreso dai giornali, potrebbe non essere la verità processuale.

In ogni caso tieni presente che se verrà utilizzato il cumulo giuridico, la sanzione non potrà essere superiore alla pena che verrebbe inflitta se fosse applicato il cumulo materiale.

¹⁷ Corte di cassazione sentenza 13756/2020 pag.4. Da Cassazione on line

¹⁸ Nel valore contenuto tra le parentesi tonde risiede l'effetto moltiplicatore

¹⁹ Art.133 rubricato Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.

1 Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente [164, 169, 175, 203], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

- 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
- 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

2-Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole [103, 105, 108; c.p.p. 220], desunta:

- 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
- 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato
- 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
- 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Siamo in presenza di una serie di possibili accuse che, se troveranno riscontro in una sentenza definitiva, potrebbero far pensare ad una pena calcolata con cumulo materiale. Ma davvero, lasciamo fare ai giudici, non voglio assolutamente sostituirmi a loro.

T. Perché una pena calcolata con un metodo non può superare quella calcolata con l'altro?

B. Perché il cumulo giuridico è premiale, (vale a dire premia, di solito con una riduzione di pena rispetto ad una condanna più severa) rispetto al cumulo materiale, in quanto la sua applicazione persegue una pericolosità sociale minore rispetto a quella dell'applicazione del cumulo materiale. Appare quindi corretto che a pericolosità maggiore (**più progetti criminosi**), corrisponda una sanzione più severa. Ripeto ancora che il cumulo materiale richiede più progetti. Faccio notare che in un singolo progetto possono confluire più reati.

A proposito, posso chiederti come è finita la storia dei cinque figli?

T. Certo. Agrippina ha trovato lavoro come ricercatrice presso una prestigiosa multinazionale ed ha anche un buon stipendio. Antonia e Anicia, cessato lo stress genitoriale, con l'aiuto degli psicologi hanno perfettamente recuperato. Claudio prosegue regolarmente gli studi, con miglior successo di quando il padre era presente in famiglia.

B. Scusa, ma i figli non erano cinque, il tuo resoconto ne ha elencati solo quattro. Se non ricordo male all'appello manca Costantino.

T. Hai perfettamente ragione. Qui la storia è leggermente più complicata.

B. Non mi dire che è successo nuovamente qualcosa di disastroso.

T. Non proprio, ma qualcosa per cui avrei piacere di conoscere il tuo parere. Debbo però fare una premessa. I figli di Sempronia erano amici con Tori e Maria²⁰. Devi sapere che Costantino era particolarmente amico di Maria e, durante le sfuriate del padre, sovente andava a scaricare la tensione a casa della ragazza. Ricordi che il ragazzo era riuscito a sfuggire alle minacce e alle lesioni del padre perché era andato a casa di amici. Gli amici erano Maria. Anche le famiglie erano amiche. Maria ha sedici anni e come ti ho già detto Costantino quindici. La ragazza si dimostrava comprensiva e il ragazzo stava bene in sua compagnia. Talvolta Maria, abbracciandolo gli diceva: "E' un momento un po' difficile, guarda che da qualche tempo anche mio padre è particolarmente irritato e nevrastenico. Io cerco di contraddirlo il meno possibile. Lo capisco, con la storia di Tori".

B. Sai che mi incuriosisci. Cosa può essere successo?

²⁰ Personaggi di cui si è parlato nella terza videoconferenza.

T. E' successo che tra una consolazione e un abbraccio Maria è rimasta incinta. Suo padre era fuori dai fogli. Ti ricordi che è una persona facoltosa. Pronto a scusare il figlio e a mettere tutto a tacere per la questione del filmato, terribile con chi riteneva colpevole di aver profanato sua figlia, un vero idolo per lui. Ha minacciato di far causa ai genitori di Costantino per i danni civili e contro il ragazzo per la responsabilità penale. Prima ha voluto sapere il mio parere, che poi è il tuo, in quanto quello che gli avevo riferito per il caso Tori gli era stato confermato dall'avvocato penalista.

B. Innanzitutto bisogna capire se è stato commesso il reato previsto dal 609 bis c.p.²¹ rubricato "Violenza sessuale". Interrogando separatamente i ragazzi si deve accertare se c'è stata violenza. Se c'è stata violenza appurare chi dei due è stato il violentatore secondo le fattispecie descritte. Cosa hanno risposto i ragazzi alle domande che sono state loro fatte?

T. Da quel che mi ha detto il padre la risposta è stata: "E' successo, non ci siamo resi conto del perché". Risposta che lo ha lasciato senza fiato. Per un momento ha pensato di essere diventato un extraterrestre e di trovarsi su un pianeta sconosciuto. Poi è ritornato con i piedi per terra, ma sempre con l'intenzione di demolire processualmente il ragazzo e la sua famiglia.

B. Viva la franchezza. Davanti ad una risposta concordante come quella data direi che si può escludere la violenza. Dobbiamo però esaminare i fatti e le relative fattispecie che potrebbero attivare la consumazione del reato di atti sessuali con minorenni. In effetti qui siamo in presenza di due minorenni. Dobbiamo esaminare l'articolo 609 quater rubricato "Atti sessuali con minorenne"²² Da quanto risulta dalle dichiarazioni

²¹ Art. 609 bis c.p. Violenza sessuale.

1) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

2) Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

²² Art. 609 quater – Atti sessuali con minorenne

1) Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici);

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza,

2) Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

3) La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi

fatte ai genitori dai due ragazzi, il rapporto risulta consensuale, e quindi non è stata praticata violenza. La differenza di età tra i due è di UN anno, e ai sensi del quarto comma del 609 quater, (ex comma 3 dello stesso articolo) gli atti sessuali **tra minorenni** che abbiano compiuto **tre anni** e che abbiano una differenza di età che non sia superiore ai quattro anni²³ non costituiscono reato. L'articolo 13 comma 3 della legge 69/2019, inserisce dopo il comma 2 un altro comma relativo ad atti sessuali con minore di quattordici anni "in cambio di denaro, o di qualsiasi altra utilità, anche promessi" prevedendo la relativa sanzione, fattispecie prevista come aggravante.

A seguito dell'inserimento di altro comma dopo il comma 2, l'ex comma 3 che regola rapporti tra minorenni diventa il comma quattro.

Cosa vuol significare l'ex comma 3 divenuto 4? Significa che il legislatore ha voluto tutelare l'affettività dei giovani che abbiano compiuto tredici anni spostando la differenza di età tra soggetti da tre a quattro anni, periodo per cui è prevista la non punibilità per atti sessuali tra minori, fatta sempre eccezione per i casi di violenza. La base per il calcolo è sempre l'età di tredici anni.

Vediamo di essere pratici e di fare degli esempi:

Se il soggetto ha 13 anni, il partner può averne al massimo 17

Se il soggetto ha 14 anni, il partner può averne 17 e 364 giorni (anno considerato di 365). Deve fare attenzione a non essere divenuto maggiorenne.

Raggiunta la maggiore età e la completa capacità di agire, questo comma non funziona da esimente, in quanto il comma prevede che *entrambi* i giovani siano minorenni ed ovviamente consenzienti.

T. Come si calcolano gli anni. Interi o a frazione di mesi ?

B. Qui dobbiamo fare riferimento al computo dei termini previsto dall'articolo 14²⁴ del codice penale, quindi porci la domanda: "Quando si tratta dell'età delle persone, quale è il metodo di valutazione?" La questione è controversa, ma sembra che l'orientamento sia quello del computo naturale del tempo. Concordo con questo orientamento basandomi sul disposto della legge sullo STATO CIVILE, ossia vedo la questione da un punto di vista anagrafico. Tutti sappiamo che sui documenti che certificano l'età, la stessa viene indicata esclusivamente "ETA", con un numero intero di una, due (o tre cifre per i centenari)- che segnala gli anni interi trascorsi e non le frazioni d'anno in corso.

4) Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

5) Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi

6) Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

²³ Il termine di quattro anni ha sostituito il precedente di tre anni. Modifica disposta dalla legge 69/2019 art.13 terzo comma lettera b). Legge denominata codice rosso (Art, 13 comma 3 legge 69/2019 – G.U. 173/2019)

²⁴ Art. 14 codice penale

1) Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

2) Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Da un punto di vista anagrafico un soggetto compie gli anni (*aggiunge un anno alla sua età*) solo al sopraggiungere del giorno del suo compleanno. (Es. chi decede a 90 anni e 11 mesi, per l'anagrafe è morto a 90 anni.) La legge parla di anni e non di frazione di anni.

Si presume pertanto che l'età di 17 anni e 11 mesi sia agli effetti penali scriminata dal comma quattro dell'articolo in discussione. Dall'esame della sentenza della Cassazione numero 24342/2015 in cui viene citato anche l'articolo 609 quater comma 3 (ora divenuto comma 4), l'età dei minori viene sempre indicata con un numero intero, mai si fa riferimento a frazioni di anni. Cito testualmente:

- 1) Al punto 1 (pag.1) della Sezione "*Ritenuto in fatto*²⁵," troviamo l'espressione "*minore quattordicenne*".
- 2) Al punto 3.1 (pag. 4) della Sezione "*Considerato in diritto*", troviamo due espressioni: "*ragazzina di quattordici anni*" e "*ragazza che aveva già compiuto 16 anni*".
- 3) Al punto 3.2.4 della medesima Sezione, (pag.8) "*si parla di tutela avanzata anche per il minore **emancipato** ed apparentemente consenziente sull'implicito convincimento che la maturità complessiva del minore di anni 18 non sia ancora tale da consentirgli di esprimere un consenso valido e soppesato rispetto alla delicata sfera sessuale*".

Da quanto esposto nella sentenza ritengo che il conteggio degli anni debba essere considerato senza frazioni. I giudici citano la ragazza che aveva già compiuto 16 anni, senza dire da quanto. Se il già stesse ad indicare una frazione e la frazione avesse importanza giuridica, il collegio avrebbe dovuto rilevarlo, perché avrebbe inciso agli effetti dell'eventuale sanzione penale contro l'offensore ²⁶.

Non ne ho la certezza assoluta, ma è mia ferma convinzione che la mia ipotesi sia veritiera. Se è vera questa ipotesi, i soggetti con 13 anni di età possono compiere atti sessuali con partner che non abbiano ancora compiuto 18 anni, anche se vicini a tale traguardo. Uno dei due soggetti avrebbe comunque sempre 17 anni.

Per risolvere il dubbio bisogna attendere qualche decisione della magistratura che stabilisca il contrario.

Nel nostro caso siamo ampiamente nella previsione di non punibilità prevista dalla legge. Prova a comunicare quanto ti ho detto. Se poi vuole azionare ("significa portare in giudizio") il ragazzo e la sua famiglia può farlo. Sarà soccombente. Per non essere

²⁵ Le sentenze Cassazione si compongono delle seguenti parti.

- 1) Indicazione dei ricorrenti,
- 2) Sezione ritenuto in fatto in cui viene esposto l'iter dei precedenti giudizi e delle osservazioni delle parti fatte nelle corti di merito,
- 3) Sezione Considerato in Diritto, in cui i giudici di Cassazione esaminano dal punto di vista del diritto il contenuto dei ricorsi, che devono esclusivamente riguardare violazione di legge. Ciò perché la Cassazione è Corte di legittimità.
- 4) Il P.Q.M (Per questi motivi) sezione in cui viene espressa la sentenza conseguente al ragionamento effettuato nella Sezione Considerato in Diritto.

²⁶ La sentenza citata, viene utilizzata esclusivamente per la soluzione del problema della "età", in quanto la visione giuridica dei rapporti tra minorenni ha ricevuto nuova interpretazione con la legge 69/2019, denominata "CODICE ROSSO".

soccombente, in giudizio la ragazza deve cambiare versione. Ma se vi è falsa testimonianza, il falso testimone può ricadere sotto il disposto dell'articolo 372 c.p. rubricato "Falsa testimonianza" che prevede la reclusione, salvo la ritrattazione che deve avvenire prima della chiusura del dibattimento.²⁷ Se dagli interrogatori emerge che è il padre che ha suggerito o imposto la nuova versione, non vorrei essere al suo posto, perché potrebbe essere accusato di aver abusato della potestà genitoriale per intralciare la giustizia²⁸.²⁹ A lui sarebbe applicabile il comma 3 dell'articolo 377, con riferimento alla potestà genitoriale. L'uso di tale potestà potrebbe essere considerato una minaccia, in quanto percepito come tale dalla figlia.

T. Scusa, dall'articolo 377 che mi sono annotato, il terzo comma che hai citato, rimanda al primo comma che prevede offerta di denaro o altra utilità. Il padre di Maria non ha promesso alla figlia alcuna somma di denaro o altra utilità. Puoi spiegarmi dove risiede l'utilità che il padre potrebbe offrire a Maria per indurla a testimoniare il falso?

B. Vedo che sei attento alle mie citazioni del codice penale. Rispondo alla tua domanda. Con la falsa testimonianza, Maria avrebbe dichiarato che Costantino l'avrebbe violentata, ingannata o comunque costretta al rapporto contro la sua volontà. Come parte offesa avrebbe ottenuto i seguenti risultati:

- 1) Una sanzione penale per Costantino, che verrebbe comunque condannato ingiustamente.
- 2) Un risarcimento danni in sede civile. Il famoso danno per equivalente, che potrebbe anche consistere in una notevole somma di denaro.
- 3) Se l'ambiente sociale in cui vive fosse un po' *bigotto*, apparentemente, avrebbe salvato la sua reputazione con la condanna di un innocente. Quest'ultimo punto rappresenterebbe un'utilità immateriale, strettamente legata alla sua persona.
- 4) Il padre avrebbe realizzato il suo ego ponendosi ad alfiere della figlia e della sua famiglia. Una specie di *defensor fidei*, pardon, *familiae*, esclusivamente nel suo interesse.

²⁷ Art. 376 c.p. rubricato Ritrattazione

²⁸ Art. 377 c.p. Intralcio alla giustizia

1) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi.

2) La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

3) Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.

4) Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339.

5) La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [28].

²⁹ L'articolo 339 c.p. è rubricato "Circostanze aggravanti"

T. Però, non ci avevo pensato. Comunque non preoccuparti, Maria è una ragazza seria ed onesta, non recherebbe mai un danno ingiusto ad alcuno.

B. Piuttosto, lasciando gli screzi, le due famiglie vedano di collaborare per accogliere la nuova vita e si organizzino perché i due ragazzi riescano a continuare gli studi e poi a trovare un lavoro. Come previsto dall'ordinamento, deve essere rispettata ogni decisione che la ragazza intendesse prendere, ovviamente senza esservi forzata dai genitori.

T. Riferirò e ti farò sapere. Anche questa sera abbiamo fatto le ore piccole, stiamo prendendo delle brutte abitudini, complice il coronavirus.

B. Buonanotte e arrivederci al prossimo collegamento.